verso del numero 3 dell'articolo 17 della legge... Qual legge?

Cocco-Ortu, *ministro di grazia e giustizia*. Della legge vigente.

Presidente. Dunque la Commissione ed il Ministero mantengono questo articolo aggiuntivo?

Cocco-Ortu, *ministro di grazia e giustizia*. Sì.

Gianolio, *relatore*. Lo manteniamo.

Presidente. Allora do lettura dell'articolo nuovo testè letto:

« Alle disposizioni del primo capoverso del n. 2 e del primo capoverso del n. 3 dell'articolo 17 della legge sono sostituite le seguenti:

« La cauzione non potrà mai essere inferiore a cinque volte l'importo del premio che si dovrebbe annualmente pagare alla Cassa Nazionale per assicurare gli operai cui provvede la Cassa privata, se questi operai sono meno di 2000, e a tre volte l'importo del premio stesso, e in ogni caso a 40,000 lire, se gli operai sono in numero superiore a 2000.

« I sindacati, per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai e avere versato, in titoli emessi o garantiti dallo Stato, nella Cassa dei depositi e prestiti, una cauzione ragguagliata alla somma di lire 10 per ogni operaio assicurato, fino ad un massimo di lire 250,000. »

Lo metto a partito.

(*È approvato*).

Avvertasi però che questo articolo diventerà il numero 9, e l'altro che fu precedentemente approvato diventerà il 9 *bis*.

L'onorevole Nofri aveva proposto un articolo aggiuntivo per modificare l'articolo 18 della legge ora in vigore. Ne dò lettura:

« *Modificare l'articolo 18 della legge nel seguente modo:*

« Art. 18. Le Società esercenti le Reti ferroviarie in forza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, saranno esonerate dall'obbligo di assicurare gli operai presso gli Istituti indicati nell'art. 16, qualora modifichino gli statuti delle rispettive Casse pensioni e soccorso di cui gli art. 31 e 35 dei relativi capitolati di oneri, *nonchè quelli dei rispettivi Istituti di previdenza di cui la legge n. 101 del 29 marzo 1900 ed il decreto n. 70 del 31 gennaio 1901 in conformità* alle disposizioni della presente legge, senza che restino pregiudicati i diritti che dai medesimi statuti derivano alle persone inscritte alle predette Casse *ed ai predetti Istituti di previdenza, ed ai loro eredi ed in modo quindi che il diritto degli operai agli indennizzi di cui l'articolo 9 della presente legge a totale carico delle Società ferroviarie esercenti, rimanga integro ed indipendente affatto dall'altro diritto alle pensioni ed ai soccorsi liquidati, in caso di infortunio, dalle Casse e dagli Istituti di previdenza succitati.*

« La Compagnia Reale delle ferrovie sarde sarà pure esonerata dall'obbligo di assicurare i suoi operai, qualora renda *nel modo di cui sopra*, conforme a questa legge gli ordinamenti, ecc., ecc.

« Nofri, Cabrini, Chiesa, Olivieri, Arconati, Montemartini, Varazzani, Massa, Majno, Bissolati ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nofri per isvolgere il suo emendamento.

Nofri. L'emendamento da me presentato non aggiunge nè innova nulla alla legge in vigore, 17 marzo 1898; non fa altro che restituire un diritto, che non dalla legge citata, ma bensì dai regolamenti e dalle modificazioni che essa ha provocato è stato, secondo me, completamente violato. A tale proposito anzi debbo ricordare alla Camera e soprattutto al Governo (ed in special modo all'onorevole ministro di grazia e giustizia che nel 1898 era ministro d'agricoltura e commercio), la discussione che si fece, appunto quando venne dalla Camera approvata la legge ora in vigore.

Io avevo presentato in allora un emendamento all'articolo 18 di quella legge, ed il ministro d'agricoltura, l'onorevole Cocco-Ortu, mi pregò di ritirarlo facendomi chiaramente comprendere che era inutile, in quanto che l'articolo 18 non faceva altro che confermare i diritti acquisiti degli impiegati ed agenti delle grandi reti ferroviarie, ai quali appunto si riferiva l'articolo aggiuntivo. Perchè bisogna sapere che l'articolo 18 (per chi non lo conoscesse) esonera dall'obbligo dell'assicurazione le grandi reti ferroviarie, a patto però che esse uniformino gli istituti delle Casse pensioni e soccorso alle disposizioni della legge, ed aggiunge, in modo perentorio: « purchè non sieno pregiudicati i diritti acquisiti dagli inscritti a quelle Casse ». L'onorevole Cocco-Ortu, dopo avermi più largamente dimostrato che la mia modificazione era inutile, perchè c'era, come ho già detto, quella frase rispetto ai diritti acquisiti, ad una mia interrogazione così espressa: « *purchè non venga ad eliminare gli*